

COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 25474/07 SULLA PERICOLOSITA' DEI CANI

Ultimamente ha fatto discutere la sentenza della quarta sezione penale della Corte di cassazione n. 25474/2007, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto che, uscendo dalla sua villa, aveva lasciato aperto il cancello, per cui il cane del figlio aveva avuto la possibilità di uscire ed aveva morso una vicina di casa al polpaccio. I giudici di merito avevano condannato l'uomo per il reato di lesioni colpose conseguenti all'omessa custodia del cane (un incrocio tra pastore tedesco e pastore maremmano).

Contro la condanna l'uomo aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il cane non era suo, ma del figlio, e che era sempre stato un animale mansueto.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha affermato testualmente: *«Sul concetto di pericolosità dell'animale, è stato condivisibilmente affermato che pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali in cui la ferocia è caratteristica naturale e distintiva ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono diventare pericolosi in determinati casi e determinate circostanze. Dal novero di questi ultimi non si può escludere il cane normalmente mansueto; per tale categoria di animali la pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante»*.

Immediata è stata la reazione degli opinionisti sulla carta stampata e su internet, e ovunque si sono letti titoli del tipo: "Tutti i cani sono pericolosi per legge", "Non esistono cani mansueti per natura", "Addio cani senza guinzagli", e si è letto da più parti che anche il cane domestico, normalmente mansueto, deve essere legato ed avere la museruola.

Ma la Cassazione non ha detto questo, anche se così potrebbe sembrare ad una prima lettura della sentenza! La Cassazione ha semplicemente voluto dire che anche se il cane del ricorrente era sempre stato mansueto, ciò non faceva venire meno il dovere di custodia gravante sul detentore del cane, che non poteva quindi sottrarsi alla responsabilità penale per le lesioni subite dalla donna aggredita a causa dell'omessa custodia. Un cane mansueto può diventare pericoloso, così come anche un uomo solitamente tranquillo può diventare all'improvviso violento. Osservazione banale e di comune esperienza. Ma se si ha un obbligo di custodia, ecco che la potenzialità di pericolo insita in ogni cane deve essere tenuta in debita considerazione dal detentore, tenuto conto "della razza di appartenenza del cane e di ogni elemento rilevante". Tutto qui. In linea con una consolidata e condivisibile giurisprudenza, la sentenza in esame ha anche chiarito e ribadito che *"l'obbligo sorge ogni qual volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'articolo 672 del Codice penale relaciona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele, al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto"*. Non ci si può sottrarre ad una responsabilità per omessa custodia del cane sul rilievo che il cane è formalmente intestato ad un altro soggetto. Ciò che conta è verificare chi ha la materiale disponibilità dell'animale al momento dell'omessa custodia. Pertanto, nel caso in esame, anche l'ulteriore argomentazione sostenuta dal ricorrente, che intendeva sottrarsi alla propria responsabilità per il fatto che il cane era del figlio, nonostante egli stesso avesse lasciato aperto il cancello, è stata respinta.

Pertanto non è vero che tutti i cani domestici dovranno essere legati ed avere la museruola. Nonostante la confusione che può essere ingenerata dal fatto che la sentenza in esame fa riferimento al concetto di "pericolosità" del cane, è bene chiarire che il contesto in cui viene sviluppata la motivazione della predetta sentenza non ha niente a che vedere con la nota ordinanza del Ministero della Salute sulla "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", che impone di applicare sia la museruola che il guinzaglio solo ai cani appartenenti alle razze ed agli incroci di razze a rischio di aggressività indicati in un apposito elenco quando tali cani vengono portati nelle vie o nei luoghi aperti al pubblico.

Per tutti gli altri cani, l'obbligo della museruola rimane solo quando vengono condotti nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

Avv. Michele Pezone